

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In data 27/1/2011, il ricorrente stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione per un capitale lordo finanziato di euro 45.000,00, da restituire in 120 rate mensili da euro 375,00 ciascuna.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito di euro 2.205,00 per commissioni di istruttoria a favore della Banca, di euro 945,00 per commissioni a favore della Banca per l'attività di incasso rate e gestione successiva all'erogazione e di euro 2.520,00 per costi assicurativi.

Estinto anticipatamente il predetto finanziamento in corrispondenza della rata nr. 63, il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario convenuto gli rimborsi, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., sulla base del criterio *pro rata temporis* ed al netto di euro 445,43 già rimborsatigli, la residua complessiva somma di euro 2.247,82 per quote delle sopra indicate voci di costo, pagate ma, secondo la sua prospettazione, non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario ha eccepito:

- che il contratto sottoscritto dal ricorrente conteneva una dettagliata indicazione delle componenti costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che, invece, dovevano ritenersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;



- l'avvenuto rimborso, già in conteggio estintivo, sulla base del criterio di rimborso pro rata espresso in giorni, di euro 445,43 per la quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione;
- che l'INPS aveva già provveduto al rimborso, tramite bonifico in favore del ricorrente, della frazione di premio assicurativo non goduto, per euro 1.176,00, calcolati sulla base del criterio previsto nelle condizioni di assicurazione ex ante portate a conoscenza del cliente e non sindacabili dall'ABF.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:



“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, con la sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi up front da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), che rappresentano la principale voce del costo totale del credito disciplinata in via negoziale.

In particolare, per i costi up front, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e in che misura l’incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento.

In particolare, l’esame delle voci commissionali oggetto di vertenza consente di affermare quanto segue:

- ha natura up front la *“commissione di istruttoria”*, pattuita in favore della Banca finanziatrice nella misura di euro 2.205,00, di cui alla lettera b) del contratto; la definizione della suddetta voce di costo, riportata all’art. 3.1. del regolamento pattizio indica, infatti, che la stessa remunera attività preliminari alla conclusione del prestito;
- viceversa, ha pacifico carattere recurring la commissione a favore della Banca, prevista sub lettera c) del contratto in misura pari ad euro 439,20, per *“l’attività di incasso rate e gestione successive all’erogazione e per l’eventuale assunzione di rischiosità diretta per l’evento della perdita dell’impiego in capo al lavoratore/dipendente”*;
- infine, in ordine agli oneri assicurativi, indicati in euro 2.520,00 alla lettera h) dei dati del finanziamento, pur dovendosi dare atto del già avvenuto rimborso da parte dell’INPS di euro 1.176,00 (stante l’evidenza contabile al riguardo prodotta dalla resistente e la non contestazione sul punto del ricorrente), occorre considerare che l’intermediario ha depositato unitamente alle proprie controdeduzioni il modulo di adesione sottoscritto dal cliente ma non anche le condizioni generali afferenti il prodotto assicurativo specificatamente offerto; si evidenzia, infatti, che le condizioni di assicurazione allegate dall’intermediario fanno riferimento ad altra impresa assicurativa



diversa da quella indicata nel suddetto modulo; non potendosi, di conseguenza, reputata provata l'effettiva esistenza di alternativi criteri di rimborso, è qui da riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della residua parte non goduta del premio assicurativo, da calcolarsi sulla base del generale metodo *pro rata temporis*.

Alla luce delle superiori considerazioni e distinzioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (57 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste), considerata la necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - ed avuto, al contempo, riguardo ai parziali rimborsi già eseguiti al ricorrente per euro 445,43 (relativamente alla commissione di gestione) e per euro 1.176,00 (per oneri assicurativi), risultano ancora dovuti a parte istante i seguenti residui importi:

- euro 540,79 per commissione di istruttoria;
- euro 3,45 per commissione per incasso rate e gestione;
- euro 21,00 per oneri assicurativi.

Per tutti i suesposti rilievi, si ritiene, dunque, e in definitiva, che le richieste del ricorrente meritano di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per complessivi euro 565,24, pari alla somma degli importi sopra specificati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 565,24.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI